



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI
VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/11/2009

VALIDITA' : DICEMBRE 2011 – PROROGABILE DI DUE ANNI AI SENSI ART.16 C.1

INDICE

CHIESA IN VALMALENCO: INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

PREMESSA

- ART.1 Norme di riferimento e definizioni
- ART.2 Requisiti per l'esercizio delle attività di vendita
- ART.3 Autorizzazione amministrativa per rivendita esclusiva
- ART.4 Trasferimento e/o ampliamento di rivendite esclusive già autorizzate
- ART.5 Autorizzazione amministrativa per rivendita non esclusiva
- ART.6 Autorizzazioni stagionali
- ART.7 Criteri di priorità nell'accoglimento di richieste di autorizzazioni concorrenti
- ART.8 Rivendite di quotidiani e periodici escluse dall'obbligo di autorizzazione amministrativa
- ART.9 Modalità di vendita, divieti e sanzioni
- ART.10 Orari
- ART.11 Concessione di suolo pubblico
- ART.12 Subingressi
- ART.13 Sospensione e cessazione dell'attività
- ART.14 Revoca dell'autorizzazione
- ART.15 Comunicazioni ad altri soggetti
- ART.16 Necessità di ulteriori edicole e durata del presente piano
- ART.17 Entrata in vigore

CHIESA IN VALMALENCO: INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Chiesa in Valmalenco, capoluogo della valle omonima, si apre alle spalle di Sondrio. A circa 1.000 metri di quota; confina a nord con la Svizzera, a sud con Torre di S.Maria, a est con Lanzada e Caspoggio, a ovest con Valmasino e ancora con la Confederazione Elvetica.

Il comune, con 2.684 abitanti, è sito alla confluenza dei torrenti Mallero e Lanterna.

Il territorio si estende per 11.496 ettari compresi tra gli 800 e i 3.613 m s.l.m. (Monte Disgrazia), dei quali circa il 60% si trova ad una quota superiore ai 2000 metri.

Proprio per la sua orografia è abitato in piccola parte: la maggior densità di popolazione si ha a Chiesa, che si articola nelle frazioni di Sasso, Montini, Somprato, Primolo, Faldrini, Costi, Battaini, Curlo, Pedrotti e Vassalini, la cui distanza dalla casa comunale raggiunge al massimo i 4 km di strada carrozzabile.

Nel raggio di 2 km in linea d'aria dal centro del paese si trovano tutte le zone adibite a residenza stabile dagli abitanti, mentre più distribuiti sul territorio sono i numerosi alpeggi, tra i quali Chiareggio, San Giuseppe, Palù, vanno in questi tempi perdendo la loro tradizionale caratteristica di pascolo estivo per trasformarsi in località turistiche.

PREMESSA

Le competenze delle amministrazioni comunali alla luce del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n.VII/0549 del 10/07/2002.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170 prevede che i Comuni siano tenuti ad adottare piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici.

In base alle finalità contenute nel D.Lgs. n.170/2001 il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici deve tendere ad assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere in cui si suddivide il territorio comunale, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni d'accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita, esclusivi e non esclusivi.

L'art. 6, al comma 1, sempre del D.Lgs. 24 aprile 2001 n.170, prevede che le Regioni emanino gli "indirizzi" per la predisposizione da parte dei Comuni di tali piani, stabilendo a tale proposito alcuni criteri. La Regione Lombardia, con Deliberazione del Consiglio Regionale n.VII/0549 del 10/07/2002, risponde a tale adempimento prevedendo alcune modalità con cui i Comuni debbono redigere i piani di localizzazione e fissando le condizioni per poter individuare le esigenze di nuovi punti vendita.

Descrizione del territorio comunale

Alla luce dello sviluppo edilizio avvenuto in questi ultimi anni, si propone la ripartizione del territorio comunale nel modo seguente:

ZONA 1: "CENTRO" comprende l'agglomerato urbano di Chiesa, con le frazioni di Sasso, Somprato, Faldrini, Montini, le località Dosselli, Gande e Serleveggi, via Rusca dal civico n.1 fino all'incrocio con ponte x Vassalini e via Bernina dal civico n.1 fino al bivio con via Sigismund;

ZONA 2:"COSTI-CURLO-PEDROTTI" comprende le contrade omonime, la contrada Battaini, via Rusca dall'incrocio con ponte x Vassalini fino all'intersezione con via Funivia e via Bernina dal bivio con via Sigismund al termine della via;

ZONA 3: "VASSALINI" comprende l'abitato omonimo, con l'appendice dell'area sportiva;

ZONA 4: "PRIMOLO" comprende la frazione omonima, tipica per posizione geografica e per identità;

ZONA 5: "S.GIUSEPPE" comprende il nucleo abitato omonimo; la zona ingloba anche i nuclei sparsi generalmente gravitanti su di esso, compresi fra la Valascia, Valrosera, i Barchi, l'Alpe Palù, lo Scerscen, Senevedo Superiore, Cà Rotte;

ZONA 6: "CHIAREGGIO" comprende il nucleo abitato omonimo, con gli insediamenti sparsi nelle aree adiacenti.

Descrizione demografica

L'indagine anagrafica pone in evidenza un calo della popolazione residente negli anni precedenti per poi stabilizzarsi dall'anno 2006:

ANNO	RESIDENTI AL 31.12	NUCLEI FAMILIARI
2002	2764	1145
2003	2742	1150
2004	2714	1150
2005	2708	1158
2006	2693	1156
2007	2712	1168
2008	2697	1171

Dall'analisi della popolazione, riferita all'anno 2008, distinta per singola zona commerciale si evince la seguente realtà:

ZONA COMMERCIALE	RESIDENTI	NUCLEI FAMILIARI
ZONA 1	1402	616
ZONA 2	904	387
ZONA 3	251	96
ZONA 4	114	57
ZONA 5	20	13
ZONA 6	6	2
Totale	2697	1171

Consistenza dei punti di vendita

Attualmente sono insediati sul territorio comunale:

- Punti di vendita esclusivi: - n. 2 di tipo annuale;
- n. 4 di tipo stagionale.
- Punti di vendita non esclusivi: n.0.

Al momento della redazione del piano N.1 autorizzazione di tipo annuale per punto vendita esclusivo risulta disponibile in Zona n.2.

In 4 casi la rivendita si presenta inserita nell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato settore alimentare, mentre in 2 casi si accompagna alla carto-libreria.

Le autorizzazioni sono n.7 a carattere permanente, di cui n.3 annuali e n.4 stagionali.

La distribuzione delle rivendite sul territorio comunale permette di considerare che la zona 1 è dotata di n.2 rivendite, tutte le altre zone sono dotate di almeno una rivendita ad esclusione della zona n.2 che non è dotata di alcuna rivendita ma per la quale è disponibile un'autorizzazione.

Dati relativi alla vendita di quotidiani e periodici negli ultimi due anni

L'art. 6 comma 3 lett. c) e d) della D.C.R. 10 luglio 2002 n.VII/549 prevede che i Comuni devono tenere conto, tra l'altro, del numero dei quotidiani e dei periodici, venduti negli ultimi due anni.

L'Agenzia Diffusione Pubblicazioni – DIF S.p.A. – in data 21 settembre 2009 ha comunicato che il fatturato globale per fornitura quotidiani e periodici nei primi mesi dell'anno 2009 ha avuto un incremento di 1,67% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2008.

Considerazioni conclusive e ipotesi di piano

L'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n.VII/0549 del 10/07/2002, indica che i Piani dei comuni a prevalente economia turistica possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi se, in base ai seguenti parametri, è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,0:

Rapporto abitanti/punti vendita

Abitanti/punti vendita*	Punti
Fino a 1000	0,25
Da 1001 a 2000	0,50
Da 2001 a 3000	0,75
Oltre 3000	1

Rapporto famiglie/punti vendita

Famiglie/punti vendita*	Punti
Fino a 700	0,25
Da 701 a 800	0,50
Da 801 a 900	0,75
Oltre 900	1

*Punti vendita esclusivi o equiparati (5 non esclusivi = 1 esclusivo; se in media o grande distribuzione, 3 non esclusivi=1 esclusivo)

Essendo:

- il numero degli abitanti: 2697 (al 31.12.2008)
 - il numero delle famiglie: 1171 (al 31.12.2008)
 - il numero dei punti vendita esclusivi o equiparati: 7
- si hanno i seguenti rapporti:

Numero abitanti	2697
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	7
Abitanti / punti vendita	385,28

Numero famiglie	1171
Numero punti vendita esclusivi o equiparati	7
Famiglie / punti vendita	167,28

Valutazione dell'eventuale incremento delle vendite o di "particolari fenomeni di mobilità"

Oltre a quanto sopra, sempre all'art.6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n.VII/0549 del 10/07/2002, è previsto un incremento del 5% o un'unità, in presenza di fenomeni di mobilità, o se l'incremento delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici risponde ai seguenti valori:

- incremento delle vendite annue sup. a 2% per i quotidiani
- incremento delle vendite annue sup. a 4% per i periodici

Come già citato sopra, il fatturato globale per fornitura quotidiani e periodici nei primi mesi dell'anno 2009 ha avuto un incremento pari a 1,67% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2008.

Tenendo infine conto del flusso turistico e reimpostando il rapporto abitanti/punti vendita, considerando il flusso turistico come popolazione residente, come previsto dall'art.6 c.3 del D.C.R.10 luglio 2002 n.VII/549, la situazione rimane invariata.

Numero abitanti	2697
Flusso turistico (totale/12 mesi)	16330/12=1361
Abitanti+flusso turistico	4058

Numero punti vendita esclusivi o equiparati	7
Abitanti+flusso turistico / punti vendita	579,71

Determinazione del punteggio ai sensi dell'art.6, c.3, della Delib. C.R. n.VII/0549 del 10/07/2002

A partire dai dati emersi nel precedente paragrafo ed in considerazione dei parametri previsti dall'art. 6, al comma 3, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, si determinano i seguenti punteggi:

	Punti
Per rapporto abitanti/punti vendita	0,25
Per rapporto famiglie/punti vendita	0,25
	0,50

Determinazione della capacità di piano e della necessità di nuovi esclusivi

Pertanto, visto che per poter incrementare il numero dei punti di vendita, nei comuni a prevalente economia turistica, l'art.6 c.3 del D.C.R.10 luglio 2002 n.VII/549 prevede un punteggio minimo pari a punti 1,00, si prende atto che non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni.

Considerando i punti determinati nei paragrafi precedenti e tenendo conto sia delle eventuali presenze di fenomeni di mobilità o degli incrementi delle vendite annue dei quotidiani e dei periodici, si può determinare la seguente capacità di piano:

ZONA	ESISTENTI	DA AUTORIZZARE
N.1	2	0
N.2	0	1
N.3	1	0
N.4	1	0
N.5	1	0
N.6	1	0

ART.1 - NORME DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

1. Il rilascio di autorizzazioni per la vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato dal D.Lgs. 170/2001; per quanto non previsto e disciplinato dal suddetto D.Lgs. 170/2001, si applica il D.Lgs. 114/1998, recante disciplina del settore del commercio. Le presenti norme hanno come ulteriore riferimento la Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/0549 del 10/07/2002, "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 24 aprile 2001, n.170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n.108".

2. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in:

a) punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nel presente Piano Comunale di Localizzazione tenuti alla vendita sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art.14, L.416/1981; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/1998; la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata in locali separati dalle eventuali altre attività commerciali o di servizio contigue, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

b) punti di vendita non esclusivi: esercizi che, in aggiunta alle merci di cui al successivo art. 4, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali; sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici o di entrambi i prodotti a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art.1, L.108/99, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall' art.4, comma 1, L.108/99 o dall'art.2 comma 4, D.Lgs.170/2001, per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

ART.2 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in forma esclusiva o non esclusiva, può essere esercitata da tutti i soggetti, persone fisiche o società di persone o di capitali, in possesso dei requisiti di cui all'art.5, D.Lgs. 114/1998.

2. In caso di società, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/1998 è richiesto con riferimento a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicate all'art. 2 D.P.R. 252/1998.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altra modo estinta, o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di sospensione condizionale della pena:

a. coloro che sono stati dichiarati falliti;

- b. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni e per la quale è stata applicata una pena superiore al minimo;
- c. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d. coloro che hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 C.P. o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;
- e. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di cui alla L. 575/65, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

ART.3 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA ESCLUSIVA

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto del presente Piano di Localizzazione.

2. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Tale domanda di autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione dell'interessato di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs.114/1998;

b) dichiarazione di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;

c) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. L'autorizzazione amministrativa per la vendita della stampa quotidiana e periodica dei punti vendita esclusivi comprende la possibilità per i suddetti punti di destinare una parte della superficie di vendita risultante dall'autorizzazione in misura non superiore al 30% alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali ossia i pastigliaggi ed i prodotti del settore non alimentare. Se la superficie di vendita destinata a tale commercializzazione è superiore al 30% deve essere presentata anche la comunicazione di cui alla legge 114/1998.

ART.4 - TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO DI RIVENDITE ESCLUSIVE GIA' AUTORIZZATE

1. Al trasferimento di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici devono essere applicate le disposizioni del presente Piano di Localizzazione ed è soggetto a comunicazione preventiva.

2. Non è prevista la possibilità di trasferimento di un punto vendita esclusivo in una zona diversa da quella di appartenenza.
3. Il trasferimento è possibile all'interno della singola zona rispettando il limite di distanza, calcolato per il percorso più breve, di mt.200 tra punti vendita esclusivi esistenti.
4. Il trasferimento potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora questa non abbia notificato all'interessato la sussistenza di cause ostative.
5. La comunicazione di trasferimento dovrà rispettare gli elementi di cui al precedente articolo.
6. La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.
7. In ogni caso, a seguito del trasferimento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici già in possesso dell'interessato, la nuova ubicazione della rivendita.
8. L'ampliamento di una rivendita esclusiva è soggetto a semplice comunicazione, e potrà essere effettuato trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER RIVENDITA NON ESCLUSIVA

1. Al momento della redazione del piano, considerata l'ampia soddisfazione data dal numero di rivendite esistenti e dal numero degli abitanti, non si ravvede la necessità di rilasciare autorizzazioni a carattere non esclusivo.
2. L'apertura di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile, nel rispetto dei criteri generali determinati negli articoli precedenti, compreso quello della distanza.
3. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità.
4. E' dovuto il rilascio dell'autorizzazione per edicola non esclusiva ai soggetti che hanno effettuato la vendita di prodotti editoriali previa comunicazione di adesione alla sperimentazione di cui all'art.1, L.108/1999.
5. Gli esercizi di cui all'art.2, comma 3, del D.Lgs. 170/2001 che non abbiano effettuato la sperimentazione di cui alla L. 108/1999 e neppure presentato comunicazione di adesione alla sperimentazione ai sensi della L.108/1999 potranno essere autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo purché si collochino rispetto ad altri punti di vendita, esclusivi e/o non esclusivi, ad una distanza calcolata per percorso più breve, superiore a mt.500.
6. Al trasferimento dei punti di vendita non esclusivi devono essere applicate le disposizioni del presente Piano di localizzazione adottato ed è soggetto ad autorizzazione comunale, e dovrà avvenire nel rispetto delle distanze di cui al presente articolo; l'attività di vendita non esclusiva autorizzata ai sensi dell'art.2 c.2, D.Lgs. 170/2001 non potrà trasferirsi separatamente dalla congiunta attività di cui al comma 3 del medesimo articolo; la cessazione o la revoca dell'attività di cui al comma 3 comporteranno la restituzione o la revoca dell'autorizzazione per il punto di vendita non esclusivo.
7. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive, oltre a garantire una superficie espositiva riservata a quotidiani e periodici non inferiore a mq 20, dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:
 - a. rivendita di generi di monopolio;

- b. rivendita di carburanti con superficie pari o superiore a 1500 mq;
 - c. attività di somministrazione di bevande di cui all'art. 5, lett.b), o all'art.3, c.6 lett.e) della L.287/1991;
 - d. strutture di vendita di cui all'art.4, c.1, lett.e) – media struttura, lett.f) – grande struttura, lett.g) – centro commerciale, del D.Lgs. 114/1998 con superficie pari o superiore a 700 mq;
 - e. prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 190 mq;
 - f. vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analoga specializzazione.
8. La domanda di autorizzazione al trasferimento dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- a. ubicazione e estremi dell'autorizzazione o dell'atto abilitativo dell'esercizio cui al precedente comma 1;
 - b. tipologia di prodotti editoriali che si intende mettere in vendita (giornali e/o periodici);
 - c. dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, c.1, lett.d bis) numeri 4,5,6 e 7 L.108/1999.

ART.6 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale per l'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi o non esclusivi. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

ART.7 – CRITERI DI PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DI RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI CONCORRENTI

1. Nel caso si rendano disponibili delle autorizzazioni, nel rispetto del contingente di zona previsto nel piano di localizzazione, viene data notizia della disponibilità tramite avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, con previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande.

2. Nell'esaminare le domande presentate per una stessa zona, il Responsabile dovrà attenersi al seguente ordine di priorità:

- maggiore superficie espositiva da destinare all'edicola, con un minimo di mq.20 (per superficie espositiva si intende la superficie orizzontale o verticale attrezzata all'esposizione al pubblico di periodici e quotidiani);
- rilevanti elementi di attrazione di traffico, quali scuole, sedi di attività culturali, sportive, uffici pubblici, esercizi commerciali o artigianali.

A parità di condizioni vale l'ordine cronologico di presentazione. Tra domande pervenute nello stesso giorno, si procede mediante estrazione a sorte in presenza degli interessati.

ART.8 - RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
 - b. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da essi editi;
 - d. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
 - f. per la vendita in alberghi e pensioni, purché effettuata unicamente a favore della clientela ospitata;
 - g. per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente normativa.

ART.9 - MODALITA' DI VENDITA, DIVIETI E SANZIONI

1. La vendita dei prodotti editoriali da parte delle rivendite, esclusive e non esclusive, deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a. parità di trattamento tra le diverse testate (per gli esercizi non esclusivi che vendano solo quotidiani o periodici, limitatamente al genere venduto; questa disposizione non si applica agli esercizi specializzati che vendano esclusivamente le pubblicazioni pertinenti alla tipologia di vendita);
 - b. il prezzo di vendita dei prodotti editoriali deve essere quello stabilito dagli editori;
 - c. deve essere assicurato un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d. è fatto divieto di esporre al pubblico quotidiani e periodici aventi contenuto pornografico, la cui vendita è vietata ai minori.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 114/1998. L'autorità competente è il Sindaco.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Sindaco può disporre la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

ART.10 - ORARI

1. Allo scopo di garantire al pubblico degli acquirenti potenziali la massima possibilità di acquisto dei prodotti editoriali, l'orario di funzionamento dei punti vendita esclusivi non deve essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno sino alle ore 13 della

domenica. Ogni rivendita deve esporre un cartello con l'orario di attività ed in caso di chiusura deve indicare le tre rivendite esclusive più vicine aperte.

Le pubblicazioni devono essere poste in vendita subito dopo il loro ricevimento con tempestività ed impegno professionale tali da favorire lo sviluppo della loro diffusione.

ART.11 - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.
2. L'interessato deve presentare domanda al Sindaco precisando la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare e la sua ubicazione.
3. Dovrà inoltre corredare la richiesta con una planimetria del chiosco di cui chiede l'installazione.
4. La realizzazione del chiosco è comunque subordinata all'ottenimento del prescritto atto autorizzativo di tipo edilizio urbanistico.

ART.12 - SUBINGRESSI

1. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita non esclusiva, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.
2. E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.
3. L'attività da parte del subentrante potrà essere iniziata dal momento della presentazione all'ufficio della comunicazione di subingresso, corredata dall'atto comprovante la disponibilità dell'azienda regolarmente registrato. La comunicazione di cessazione da parte del soggetto cedente dovrà precedere la comunicazione effettuata dal soggetto subentrante o essere presentata contemporaneamente.

ART.13 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Sia la cessazione che la sospensione temporanea dell'attività deve essere comunicata all'ufficio competente.
2. In caso di chiusura temporanea di una rivendita o di impedimento temporaneo occorre esporre in modo visibile all'esterno della rivendita un apposito cartello indicante il periodo di chiusura e l'ubicazione di tre rivendite più vicine.
3. Qualora il titolare di un esercizio intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore ad un mese, ma non superiore ad un anno, dovrà far pervenire apposita comunicazione all'Ufficio Commercio prima dell'inizio della sospensione stessa.

4. Qualora la chiusura si debba prolungare oltre l'anno, l'interessato dovrà presentare apposita domanda prima della scadenza, indicando i gravi e giustificati motivi che rendono necessaria la proroga.

5. In caso di esigenze particolari o di comprovati problemi di salute può essere affidata temporaneamente la gestione ad altro soggetto che disponga dei requisiti soggettivi, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale che potrà sollevare eventuali cause ostative entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il rivenditore incaricato dovrà richiedere autorizzazione temporanea al Comune per il periodo della durata delle ferie del titolare dell'autorizzazione del punto di vendita esclusivo/non esclusivo.

ART.14 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui agli artt.3 e 4 della presente normativa è revocata qualora il titolare:
 - a. non inizi l'attività di vendita dei quotidiani e/o periodici entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 114/1998.
2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività viene ordinata la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

ART.15 – COMUNICAZIONI AD ALTRI SOGGETTI

1. Ogni modifica ai limiti quantitativi ed alle distanze tra rivendite previsti per l'insediamento delle edicole esclusive e non esclusive dal presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendute Esclusive costituisce adeguamento del medesimo da adottarsi con le medesime modalità seguite per l'adozione del presente Piano, sentite le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale e regionale.

2. Non costituisce adeguamento del presente piano ogni modifica introdotta al fine di adeguare il medesimo alle normative sopravvenute, nazionali e regionali, nonché agli atti di indirizzo regionali emanati successivamente alla data di adozione del presente piano.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, degli indirizzi regionali di attuazione del D.L.gs. 170/2001, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

Sono altresì comunicate tali variazioni ai seguenti Enti:

- FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) – Via Petrarca n.6 – Milano
- SNAG (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai) Provincia di Sondrio – Unione Commercio Via Del Vecchio Macello 4/c – Sondrio
- ANADIS (Associazione Nazionale Distributori Stampa) – Via Aurelio Saffi 12 - Milano

ART.16 – NECESSITA' DI ULTERIORI EDICOLE E DURATA DEL PRESENTE PIANO

1. Le disposizioni di cui al presente Piano Comunale di Localizzazione delle Rivendite Esclusive hanno valore per la durata di due anni a far data dall'adozione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

In assenza di sostanziali variazioni delle condizioni sociali, economiche e demografiche del territorio comunale il piano si intende prorogato di altri due anni e comunque fino alla redazione ed approvazione di un nuovo piano.

2. Per il periodo di validità del presente Piano, il numero di edicole esclusive e non esclusive ottimale per il Comune sarà il seguente:

ZONA	ESISTENTI	DA AUTORIZZARE
N.1	2	0
N.2	0	1
N.3	1	0
N.4	1	0
N.5	1	0
N.6	1	0

ART.17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente piano di localizzazione entrerà in vigore il 16° giorno dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio conseguente al positivo espletamento delle procedure di approvazione ed omologazione previste per legge.